

Nuovo iperammortamento

L'agevolazione

L'iperammortamento è stato introdotto dalla [Legge di bilancio 2026](#) (L. 199/2025, art. 1, commi 427 - 436), in sostituzione dei crediti d'imposta 4.0 e 5.0, per agevolare gli investimenti in beni strumentali effettuati dall'1.1.2026 al 30.9.2028.

Il meccanismo agevolativo consiste nella possibilità di maggiorare il costo di acquisizione dei beni per la determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili ai fini Ires/Irpef.

Le disposizioni attuative sono demandate a un apposito Decreto Mimit - Mef, non ancora pubblicato

Nuovo iperammortamento

Soggetti beneficiari

Possono accedere all'iper ammortamento i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica (società di capitali, società di persone, ditte individuali), dalla dimensione aziendale, dal settore economico e dal regime contabile adottato.

Sono escluse dall'agevolazione le imprese sottoposte a procedure concorsuali e quelle destinatarie di sanzioni interdittive (D.Lgs. 231/2001).

La spettanza del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Nuovo iperammortamento

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti in:

beni materiali e immateriali strumentali nuovi ricompresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V della Legge di bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Questi allegati rappresentano un aggiornamento degli allegati A e B della L. 232/2016 rilevanti ai fini dei crediti d'imposta 4.0 e 5.0;

beni materiali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Nuovo iperammortamento

Misura dell'agevolazione

L'agevolazione consiste nella possibilità di maggiorare il costo di acquisizione dei beni agevolabili per il calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili ai fini Ires/Irpef (non ai fini Irap).

La percentuale di maggiorazione, che decresce in funzione del volume degli investimenti complessivamente effettuati nel periodo agevolato, è pari al:

- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Nuovo iperammortamento

Procedura di accesso

Per accedere all'iper ammortamento occorre trasmettere al GSE, tramite una piattaforma informatica, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Il contenuto delle comunicazioni e le modalità di trasmissione saranno definiti con il Decreto attuativo MIMIT-Mef non ancora pubblicato.

Nuovo iperammortamento

Cumulabilità

L'iper ammortamento è cumulabile con altre agevolazioni (finanziate con risorse nazionali ed europee) che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che

il sostegno non copra le medesime quote di costo e
il cumulo non porti al superamento dello stesso.

La base di calcolo dell'iper ammortamento deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni e contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi.